

Allegato all'atto costitutivo

Statuto dell'Associazione di Volontariato "Associazione Scuola Penny Wirtton Pinerolo"

Esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82 D.lgs 117/2017 e art. 26 D.lgs 105/2018

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita, conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" e ss.mm.ii., l'Associazione di Volontariato denominata "Associazione Scuola Penny Wirtton Pinerolo" siglabile "PW Pinerolo" di seguito detta "Associazione".
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ODV e dall'acronimo ETS a seguito dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Pinerolo (TO), via Fratelli Giuliano 21 - 10064 Pinerolo. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'Associazione è iscritta.
4. L'Associazione non ha una durata predeterminata e può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 11.

Art. 2 - Scopi e finalità

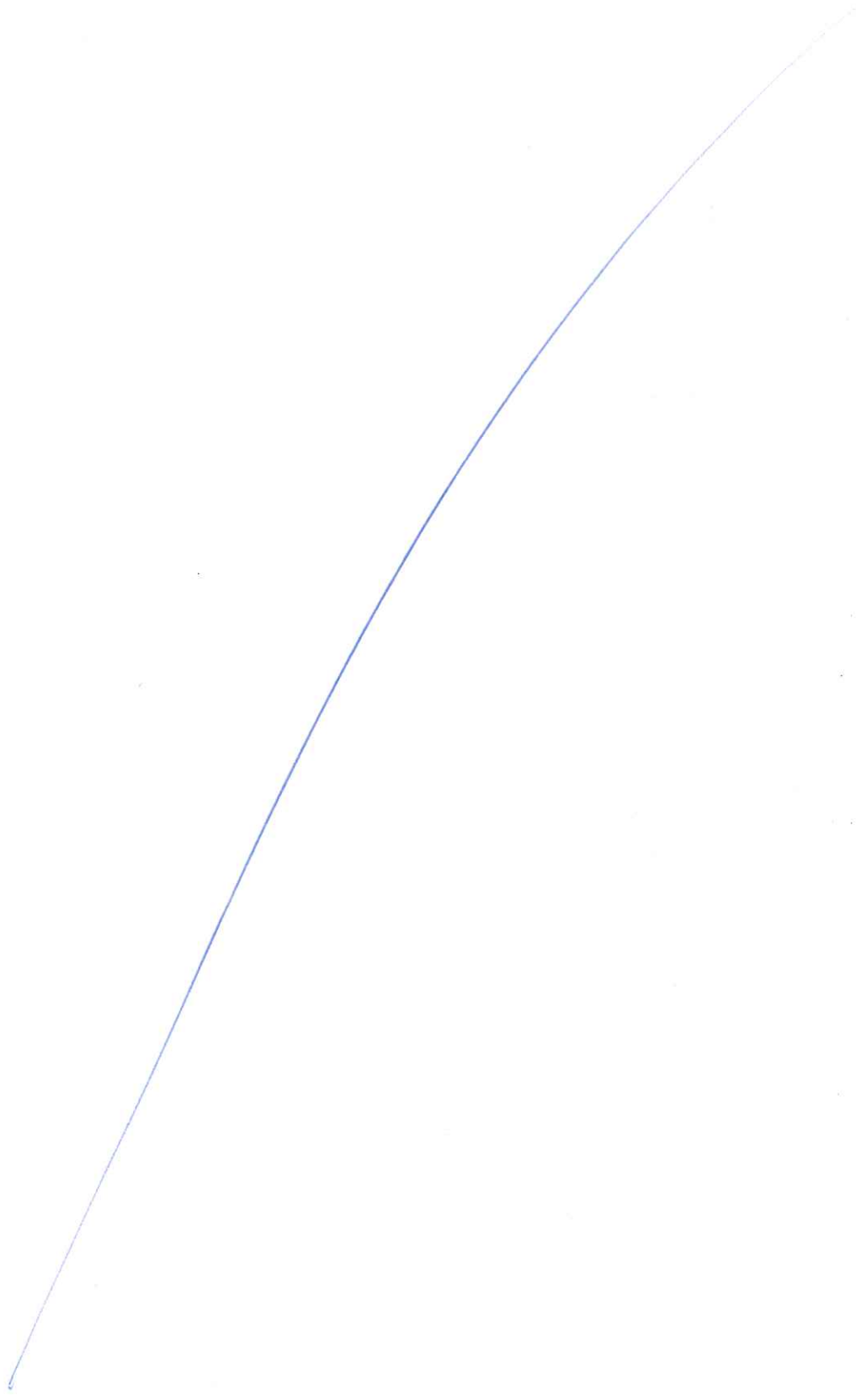
L'Associazione nasce da un progetto avviato nel 2018, consolidato e cresciuto negli anni all'interno del piano dell'offerta formativa del Liceo G.F. Porporato di Pinerolo, che, in quanto istituto superiore a vocazione umanistica, valorizza l'insegnamento dell'italiano agli stranieri con un riscontro significativo e ormai radicato da parte degli studenti che, sostenuti da interventi di formazione specifici, ne hanno compreso lo scopo formativo sul piano culturale e civile.

Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge lo scopo di favorire il dialogo interculturale, promuovere l'integrazione sociale, linguistica e culturale di persone straniere che desiderano stabilirsi e inserirsi in Italia indipendentemente dalla loro provenienza e/o nazionalità.

Art. 3 - Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:



d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'Associazione intende svolgere le seguenti attività:

- promuovere e realizzare attività di carattere prevalentemente didattico e/o formativo che favoriscano una maggiore conoscenza della cultura e della lingua italiana e al contempo uno scambio interculturale tra i partecipanti stranieri e italiani, nonché servizi di supporto umano e/o giuridico alla persona, offrendo gratuitamente la fruizione di tali servizi, indipendentemente dalla situazione personale, dall'età, dalla cittadinanza e dalla religione, tenendo conto delle esigenze specifiche dei beneficiari;
- tra gli intenti primari, offrire un percorso didattico personalizzato di apprendimento della lingua italiana strutturato secondo livelli differenti, in base alla preparazione, ai bisogni e all'età di ciascun apprendente, attraverso percorsi di apprendimento permanente, non limitati all'età scolare, ma estesi all'istruzione e formazione degli adulti;
- realizzare attività di supporto scolastico rivolte ad alunni stranieri di prima e seconda generazione in difficoltà, anche in collaborazione con gli istituti di istruzione pubblica che ne facciano richiesta e nei limiti delle risorse disponibili;
- contrastare la dispersione scolastica, il bullismo e altre forme di discriminazione, con particolare riguardo all'integrazione di giovani stranieri; inoltre supportare le donne in difficoltà per la loro specifica condizione, offrendo un insegnamento mirato ad esigenze specifiche;
- prevedere interventi didattici di supporto linguistico anche all'interno di strutture di accoglienza del territorio ed eventualmente di detenzione;
- promuovere attività di formazione conoscitive e orientative inerenti alla ricerca nel campo delle scienze umane e in quelle giuridico- economiche per gli studenti volontari e per le classi del liceo interessate.
- promuovere la collaborazione volontaria di professionalità diverse (ad esempio insegnanti, mediatori culturali, facilitatori culturali, operatori sociali, psicologi), di studenti liceali e universitari, adulti e giovani italiani e stranieri, attivando eventualmente, in tal caso, anche percorsi di tirocinio;
- offrire la possibilità di effettuare un tirocinio riconosciuto ai collaboratori volontari che ne facciano richiesta;
- documentare la frequenza degli stranieri ai corsi attivati;
- favorire negli stranieri la consapevolezza della storia e della cultura istituzionale dell'Italia e della Comunità Europea;



- produrre documenti e materiali didattici a favore della didattica e della ricerca sociale e antropologica;
- scambiare con altri Enti le esperienze di insegnamento linguistico agli stranieri e di educazione permanente ai fini dell'integrazione, facendo tesoro della storia dell'emigrazione italiana in Europa e nel resto del mondo.

L'associazione collabora in modo costante e continuativo con enti e istituzioni del territorio pinerolese e in particolare, in riferimento a quanto dichiarato nell'art. 2, con il Liceo G.F. Porporato di Pinerolo, al cui interno l'esperienza di insegnamento agli stranieri sul modello della scuola Penny Wirtton di Roma è progetto caratterizzante l'offerta formativa d'Istituto, come possibilità per gli studenti del triennio di sperimentare la Formazione Scuola Lavoro nell'ambito del volontariato.

Inoltre, L'Associazione svolge attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità; si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri Enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

2. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
3. L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere fatta su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.
4. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
6. Al fine di cui al comma precedente, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente che delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).
7. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo con l'Associazione.
8. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
9. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per perfezionare l'attività da



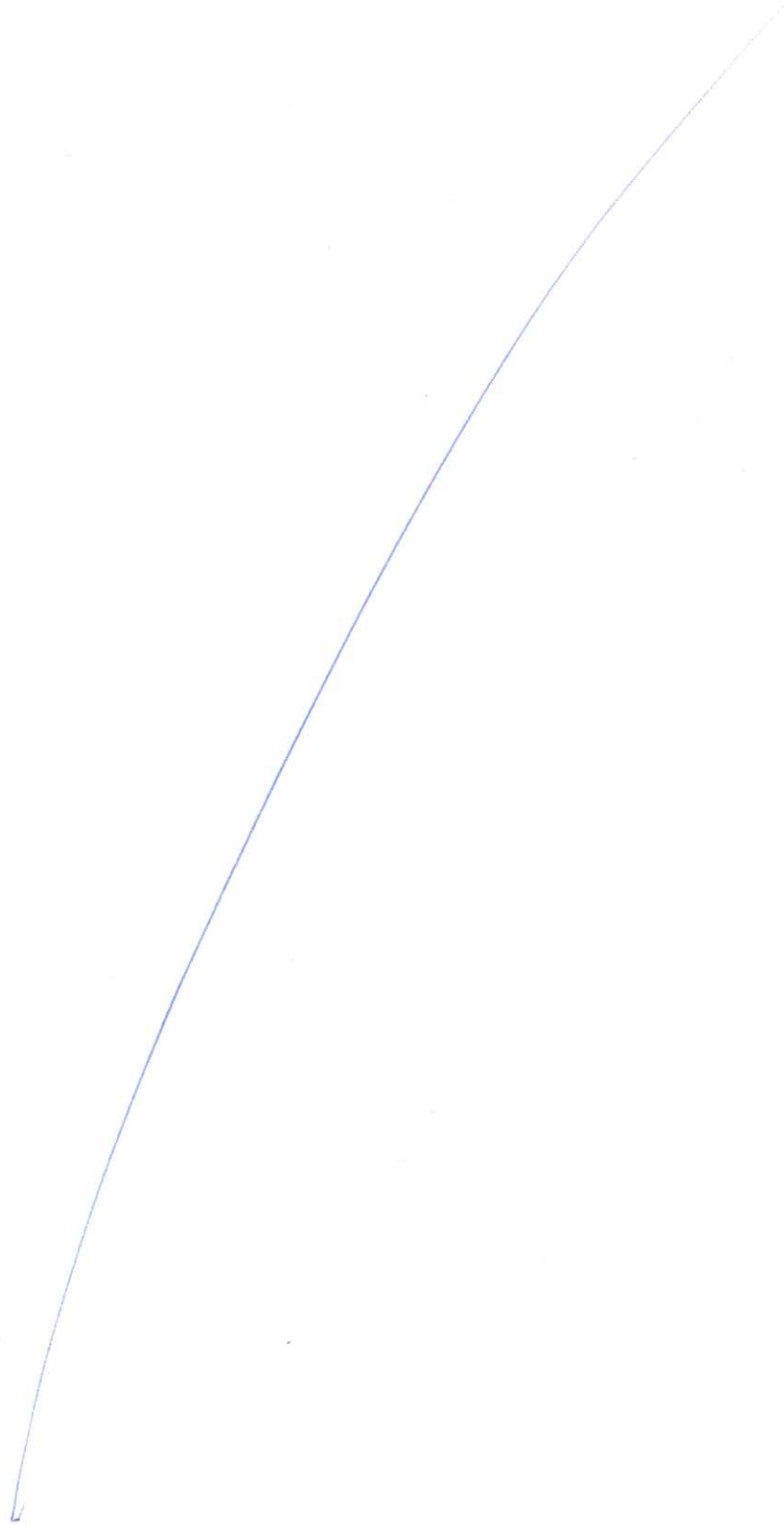
essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4 - Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile e contempla:
 - a) eventuali beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
 - c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative e contributi degli aderenti;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
 - f) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - g) attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., purché siano secondarie e strumentali.
3. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno cinque giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. È fatto divieto di distribuire, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 - Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividano in modo espresso gli scopi statuari e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero dei soci non può essere inferiore al minimo stabilito dalle normative vigenti; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6 del presente Statuto.



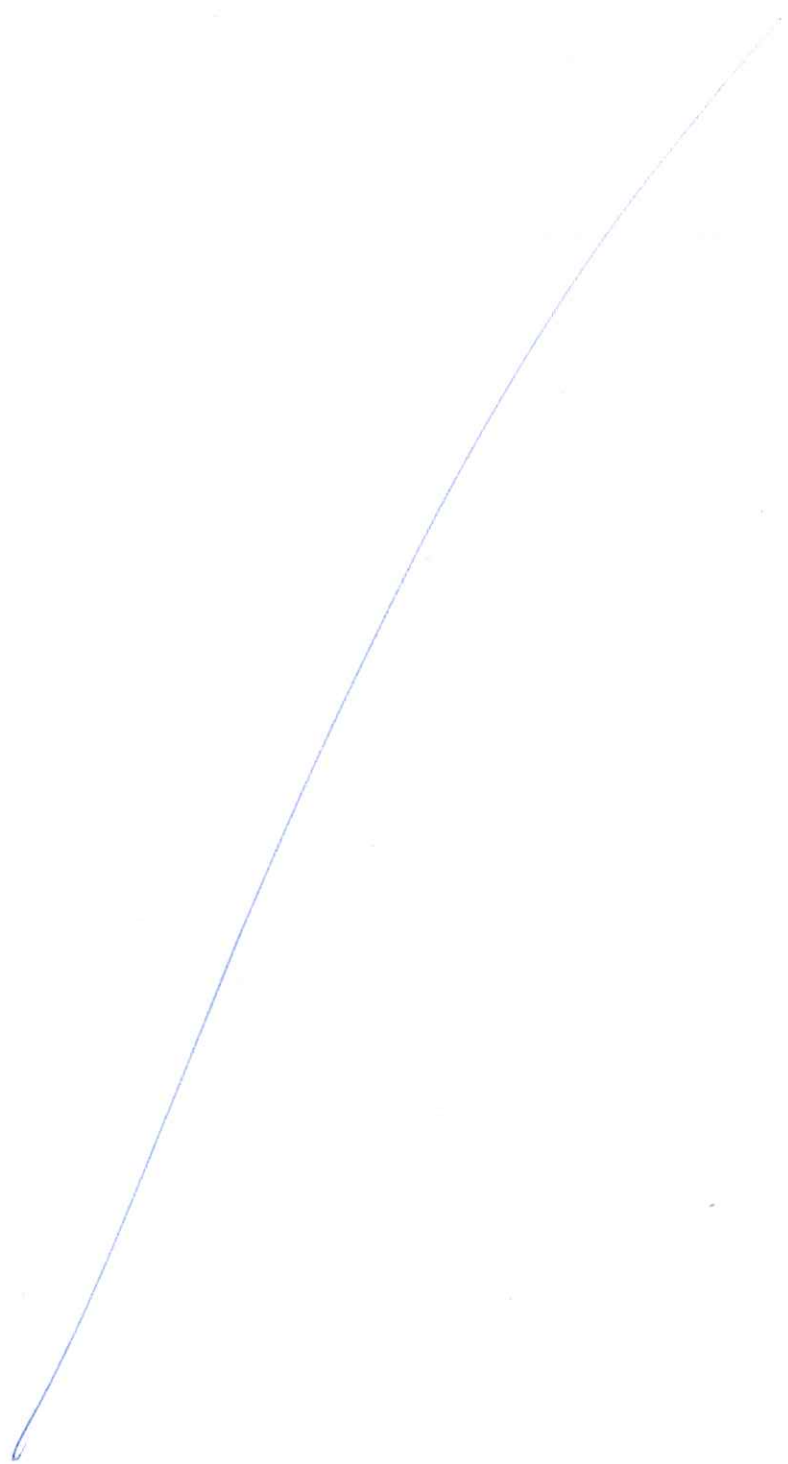
Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione

1. Sono soci dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta con modalità cartacea o telematica, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita.
2. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori (ad esempio per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi), coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. È subordinata alla presentazione di domanda scritta da parte dell'interessato, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
3. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivato e comunicato all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
4. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del rigetto.
5. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita. La qualità di socio è intrasmissibile.
6. La qualità di socio si perde:
 - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione;
 - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dal sollecito scritto.
7. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
8. La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
9. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un socio, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e Doveri dei soci

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:

- a) I soci hanno diritto:



- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, ai sensi della legislazione vigente, dello Statuto e degli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo, entro le limitazioni imposte dalle direttive sulla privacy.

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento che non possa recare danno all'immagine dell'Associazione;
- al pagamento nei termini della quota associativa annualmente stabilita, il cui versamento è indispensabile per l'esercizio del diritto di voto. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

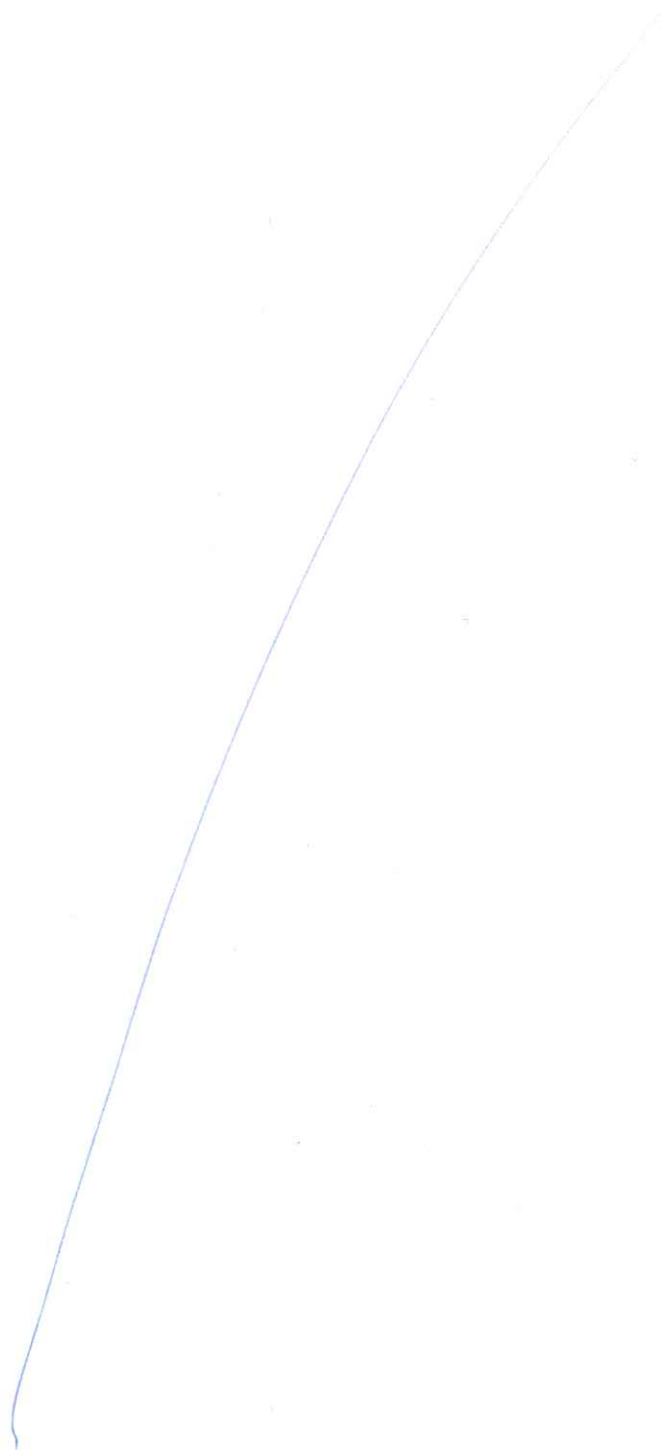
Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio direttivo;
3. il Presidente;
4. l'Organo di controllo, qualora nominato dall'Assemblea;
5. il Revisore dei Conti, qualora nominato dall'Assemblea.

Art. 9 - Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, regola la sua attività ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea, esercitando il diritto di voto, tutti i soci iscritti da almeno 1 mese nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun socio dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro socio, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di 3 associati.
4. I soci possono intervenire in Assemblea anche mediante strumenti telematici, esprimendo in tal modo anche il proprio voto, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua mancanza, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente. Chi presiede nomina, su proposta dell'assemblea, un segretario verbalista.



6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata dal medesimo quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma telematica, con almeno cinque giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.
8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
9. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal segretario verbalista e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10 - Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Direttivo non votano.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento all'Assemblea.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza dei soci presenti o rappresentati. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.
4. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
5. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e la relazione sulle attività;
 - b. discute ed approva i programmi di attività;
 - c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo, approvandone preventivamente il numero e ha il diritto di revoca;
 - d. nomina e revoca l'organo di controllo, se istituito;
 - e. nomina e revoca il revisore dei conti, se istituito;
 - f. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'eventuale azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e le sue variazioni;
 - h. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, deliberata dal Consiglio Direttivo, attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - i. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - j. delibera sull'esclusione dei soci;



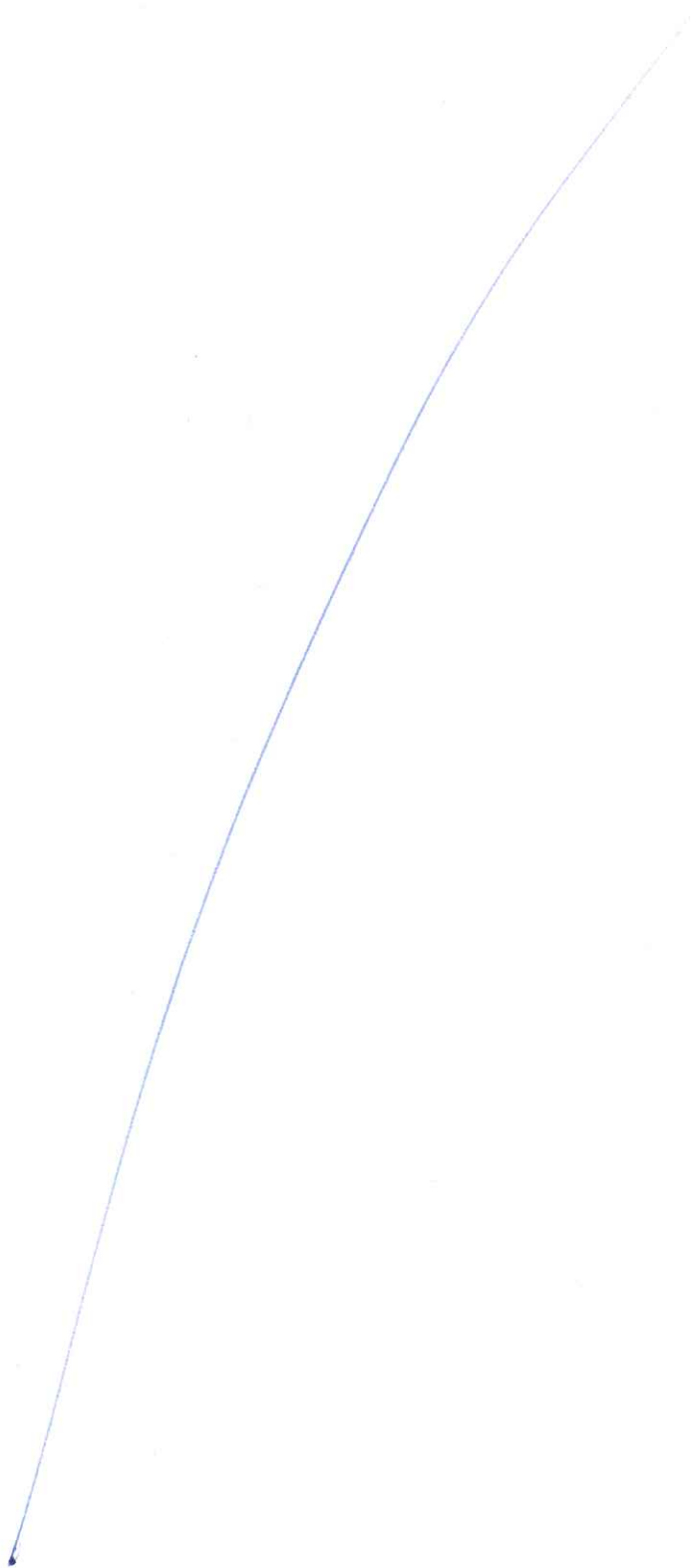
- k. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto;
 - l. delibera sui ricorsi in caso di rigetto di domanda di ammissione di nuovi soci;
 - m. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa;
 - n. determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per i soci che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto;
 - o. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.
6. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili ai soci ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Assemblea straordinaria dei Soci

- 1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste all'art. 9 del presente Statuto.
- 2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
- 3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione, con la presenza in proprio o per delega del 50% +1 e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

- 1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 9 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 4 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo. In questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).
- 2. L'Assemblea che procede all'elezione determina preliminarmente il numero dei Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
- 3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
- 4. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti. La sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza o esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.



5. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il limite stabilito dall'Assemblea dei soci.
7. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea e cura la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in conformità allo Statuto e alle norme di legge. In particolare, svolge le seguenti attività:
 - a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e la relazione sulle attività;
 - c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - f. delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
 - g. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
 - h. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
 - i. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici progetti.
7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
8. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta vi sia materia su cui deliberare, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre consiglieri.
9. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma telematica, con cinque giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche per via telematica.
10. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
11. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.



12. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 13 - Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno; dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per un massimo di tre mandati consecutivi.

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende alle attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
2. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
3. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per approvarli. I provvedimenti urgenti del Presidente sono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14 - Il Segretario ed il Tesoriere

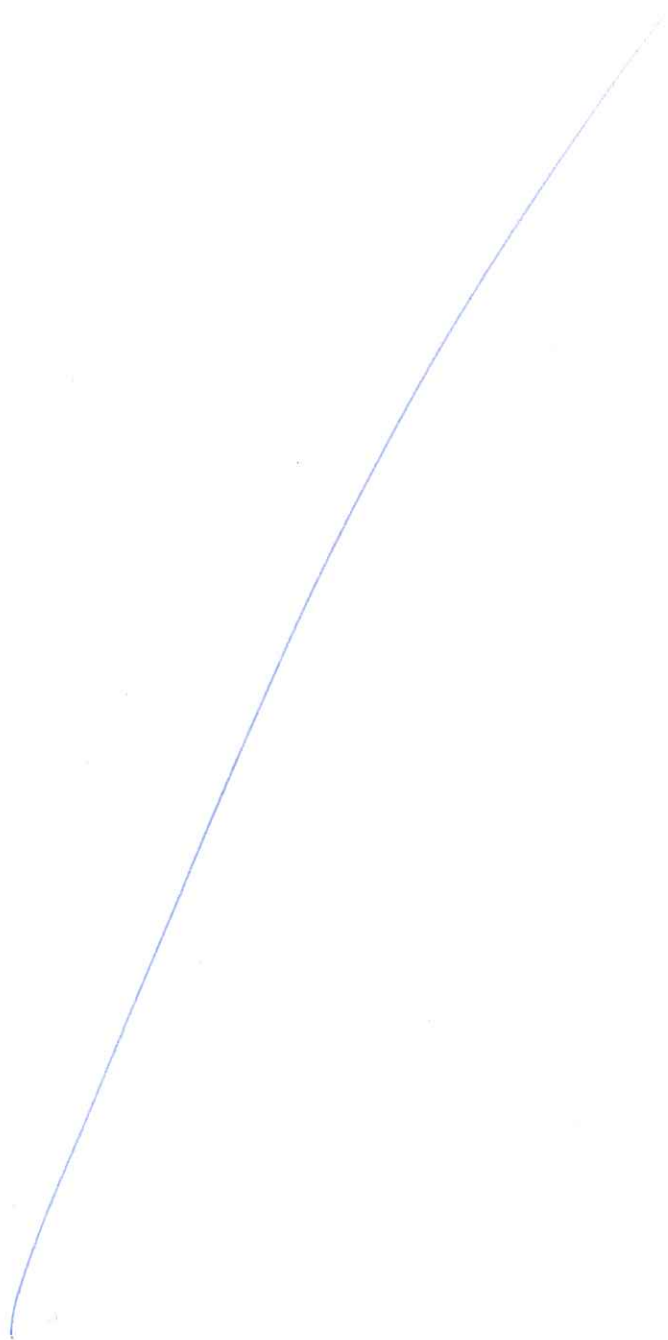
Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

1. Al Segretario compete:
 - a. curare la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza, i consiglieri presenti nominano un verbalista;
 - b. curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c. aggiornare i libri verbali nonché il libro degli associati e il registro dei volontari.
2. Al Tesoriere spetta il compito di:
 - a. curare la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione ed in genere ogni atto contenente una variazione del patrimonio dell'Associazione;
 - b. curare la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo;
 - c. tenere ed aggiornare i libri contabili;
 - d. predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 15 - Organo di controllo

L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, collegiale o monocratico, nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs 117/2017 o qualora ne ravvisi la necessità.

1. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, in conformità alle disposizioni di legge.



2. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità alle disposizioni di legge.
3. L'Organo di controllo dura in carica tre anni e può essere rinominato fino a tre volte consecutive.
4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

Art. 16 - Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

L'Assemblea, nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017 o qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla nomina di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un Collegio.

1. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
3. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre anni e può essere rinominato fino a tre volte consecutive.
4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 17 - Comitati Tecnici

Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 18 - Libri sociali

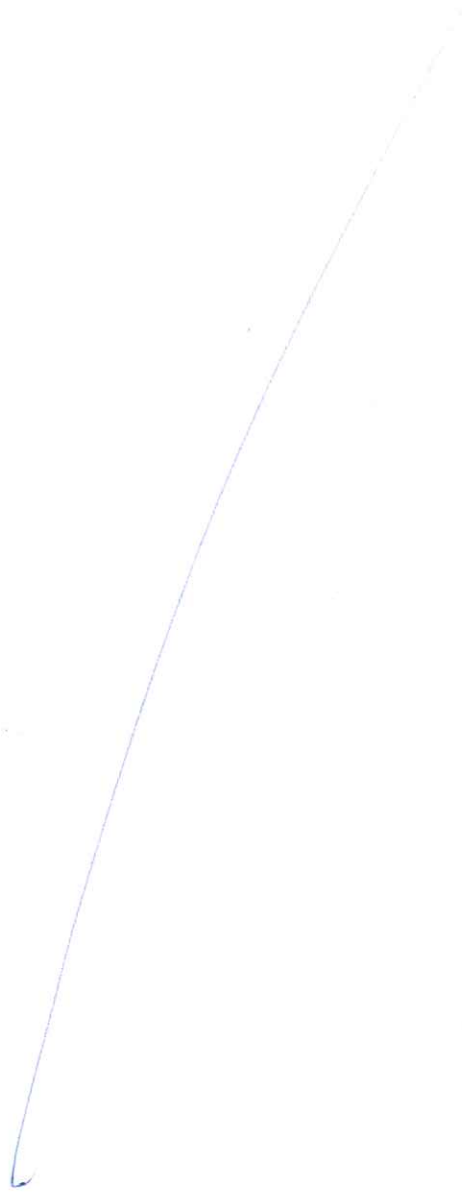
L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Art. 19 - Scioglimento

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.



1.1.1.1

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo settore e, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore.

Art. 20 - Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Pinerolo, 31 marzo 2026

Visto e approvato, i soci fondatori (firme in originale depositate agli atti e registrate):

AIASSA Nicoletta *Nicoletta Aiassa*

PARIS Emanuela *Emanuela Paris*

BARALDI Vincenzo *Vincenzo Baraldi*

RICCARDI Paola *Paola Riccardi*

BROSIA Roberto *Roberto Brosia*

ROLANDINO Luisa *Luisa Rolandino*

CAGNA VALLINO Gabriella *Gabriella Cagna Vallino*

SAPPÈ Rossana *Rossana Sappè*

CONFALONIERI Raffaella *Raffaella Confalonieri*

SARTORI Elisa *Elisa Sartori*

GERLERO Laura *Laura Gerlero*

SARTORI Andrea *Andrea Sartori*

GHEDDO Matilde *Matilde Gheddo*

SAVINO Cristina *Cristina Savino*

HONORATI Maria *Maria Honorati*

SCLARANDIS Carla *Carla Sclarandis*

JUNCK Alessandra *Alessandra Junck*

TEDESCHI Gabriella *Gabriella Tedeschi*

MALOBERTI Carla *Carla Maloberti*

TURINETTO Diego *Diego Turinetti*

MORETTO Silvia *Silvia Moretto*

VENDITTI Luisella *Luisella Venditti*



La presente copia su n° _____ pagine è conforme all'originale
registrato in data _____ al n° _____

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale I di Torino
Ufficio Territoriale di Pinerolo

Agenzia delle Entrate

Direzione Provinciale I di Torino

Ufficio Territoriale di Pinerolo

Allegato n° 1 all'atto privato registrato il **01 APR. 2026**

al n° 33 serie 3

Il Funzionario
S. M. G.

